

## Le novità della Finanziaria 2008

- Estensione della durata dei certificati verdi a 15 anni per impianti a fonti rinnovabili in esercizio dopo il 31/12/07.
- Prolungamento del periodo dei certificati verdi a 12 anni (art.267 Dlgs 3 aprile 2006, n. 152) per impianti entrati in esercizio dopo il 1/4/1999 fino al 31/12/2007.
- Incremento annuo della quota d'obbligo di energia da fonti rinnovabili di 0,75 punti percentuali per il periodo 2007-2012.
- Valore unitario del certificato verde pari a 1 Mwh.
- Numero di CV prodotti pari alla produzione netta di energia rinnovabile dell'anno precedente moltiplicata per un coefficiente k differenziato per fonte (cfr Tab. 1).
- Introduzione di una tariffa fissa omnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata per impianti di potenza non superiore a 1 MW, in alternativa ai certificati verdi e su richiesta del produttore (cfr Tabella 2).
- Prezzo di riferimento CV del GSE pari alla differenza tra un valore fisso (180 €/MW) e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito da AEEG entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008.
- Obbligo di ritiro da parte di GSE dei CV in scadenza (fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25% del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili) al prezzo medio di vendita dei CV registrato nell'anno precedente.
- Divieto di cumulo dei CV con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, per tutti gli impianti FER in esercizio dopo il 31/12/08 (eccezione: biomasse da filiera, per le quali i CV sono cumulabili con altri incentivi non eccedenti 40% costi investimento).
- Estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti a fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 200 KW.

**Tabella 1 – coefficienti moltiplicativi (Articolo 2, comma 144 Finanziaria 2008)**

N°	Fonte	Coefficiente
1	Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW	1,00
1-bis	Eolica offshore	1,10
3	Solare	**
3	Geotermica	0,90
4	Moto ondoso e maremotrice	1,80
5	Idraulica	1,00
6	Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo	1,10
7	Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta	*
7-bis	Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento con riutilizzo dell'energia termica in ambito agricolo	*
8	Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente	0,80

\* per le bioenergie è fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte.

La legge che, in particolare, introduce il coefficiente per le biomasse da filiera è la Legge 29 novembre 2007, n. 222 che stabilisce per questa categorie di biomasse un coefficiente k pari a 1,8 (art. 26, comma 4bis, 382-quater).

È opportuno ricordare che l'applicazione delle disposizioni relative alle biomasse da filiera, se pur in vigore secondo la Legge Finanziaria dal 1/1/2008, è di fatto ancora sospesa nell'attesa dell'emanazione di appositi decreti attuativi del Ministero delle Politiche Agricole, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

\*\* Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

**Tabella 2 – tariffa omnicomprensiva (Articolo 2, comma 144)**

N°	Fonte	Tariffa (€cent/KWh)
1	Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW	30
2	Solare **	**
3	Geotermica	20
4	Moto ondoso e maremotrice	34
5	Idraulica diversa da quella del punto precedente	22
6	Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo	22
7	Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta *	*
8	Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente	18

\*\* Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

\* per le bioenergie è fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte.

La legge che, in particolare, introduce il coefficiente per le biomasse da filiera è la Legge 29 novembre 2007, n. 222, che stabilisce per questa categorie di biomasse una tariffa fissa pari a 30 €cent/kWh (art. 26, comma 4bis, 382-ter)

È opportuno ricordare che l'applicazione delle disposizioni relative alle biomasse da filiera, se pur in vigore secondo la Legge Finanziaria dal 1/1/2008, è di fatto ancora sospesa nell'attesa dell'emanazione di appositi decreti attuativi del Ministero delle Politiche Agricole, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.